

Art. 36

Controlli degli alimenti e degli standards. Nel piano della unità alimenti vanno previste precise disposizioni per la struttura di controllo della genuinità e integrità degli alimenti.

Gli organi di controllo devono valutare il rispetto degli standards degli alimenti e le capacità nutritive degli stessi secondo le disposizioni dell'USLP (provinciale), che sono state date ai dirigenti dell'industria alimentare.

Vengono indicati nel piano i tipi e i tempi dei controlli, in relazione alla qualità e quantità degli alimenti da controllare.

Art. 37

Accordi interprovinciali sui controlli. Al fine di garantire una certa uniformità nei controlli, ad un livello che garantisca il rispetto delle disposizioni sulla genuinità e capacità nutritive degli alimenti, le USLP dei capoluoghi di provincia, si accordano nella sede dell'USLR (regionale), per stabilire il numero di controlli e il tipo di controlli da compiere, per la verifica del rispetto delle disposizioni sugli standard degli alimenti sulle capacità alimentari di ciascuno di essi.

Art. 38

Dipartimento di prevenzione. Unità igiene, sanità pubblica e prevenzione ambientale. Nei piani di organizzazione di questo settore vanno previsti:

- gli obiettivi;
- gli standards;
- i mezzi e le tecniche di accertamento con il relativo personale necessario;
- le fasi di perseguimento degli obiettivi;
- i controlli sull'osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 39

Unità igiene, sanità pubblica e prevenzione ambientale, obiettivi. Gli obiettivi dell'unità igiene sono quelli riferiti alla salubrità degli ambienti esterni ed interni agli edifici, secondo le loro destinazioni d'uso.

Tale obiettivo va posto per livelli via via superiori di salubrità da perseguire per fasi.

Art. 40

Standards, mezzi, fasi e controlli. Gli standards, i mezzi, le fasi e i controlli, vanno organizzate come per l'unità alimenti, con riferimento naturalmente alla salubrità degli ambienti e ~~all'~~igiene pubblica.

Tutta questa attività sarà caratterizzata da precisi accordi interprovinciali tra le USLP, in modo da ottenere una sistematica uniforme in ambito regionale, che consegua per fasi la salubrità interna ed esterna agli ambienti in modo sempre più elevato.

Art. 41

Dipartimento di prevenzione. Unità prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. L'unità prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro pone nel piano relativo gli obiettivi da perseguire.

Essi sono dati dalla salubrità degli ambienti di lavoro, secondo standards stabiliti.

Tali obiettivi devono essere perseguiti per fasi ~~di~~ con gradi di sicurezza via via superiori.

Art. 41 bis

Gli standards della salubrità dell'ambiente di lavoro. Gli standards della salubrità degli ambienti di lavoro sono redatti da ciascuna UsL provinciale, in collaborazione con i vari settori produttivi di beni e servizi.

Sono redatti standards per ogni tipo di attività lavorativa o per categorie di esse, con indicazione dei mezzi e del personale occorrente per i relativi accertamenti e controlli.

Art. 42

Accordi interprovinciali su obiettivi e standards. L'unità nella sede dell'USLR (regionale) stabilisce con la collaborazione della relativa unità regionale, accordi interprovinciali con le altre USLP dei capoluoghi di provincia della regione, per stabilire comuni obiettivi e standards di sicurezza, in presenza delle ~~relative~~ medesime condizioni ambientali e di lavoro.

Art. 43

Controlli sulla sicurezza del lavoro. Standards e tecniche di accertamento e di controllo sono gli elementi che tendono soprattutto ad indagare, da parte della struttura di controllo dell'USL, sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Tali controlli devono essere effettuati periodicamente, in relazione alla specificità delle varie realtà produttive.

Art. 44

Accordi interprovinciali per l'uniformità dei controlli. L'unità si accorda attraverso l'azione di coordinamento dell'omonima unità regionale dell'USLR, sulla periodicità dei controlli, con le USLP degli altri capoluoghi di provincia della regione, al fine di ottenere un sistema uniforme di controlli, che renda efficiente il sistema medesimo.

Potranno essere stabiliti accordi per il controllo di una commissione provinciale, che ha competenza su più territori provinciali delle varie USLP.

Art. 45

Dipartimento di prevenzione. Unità veterinarie L'Unità veterinarie pone gli obiettivi del piano del settore specifico.

Tali obiettivi vanno previsti per le tre aree funzionali:

- 1) - igiene sanità animale;
- 2) - igiene della produzione, trasformazione e trasporto degli alimenti; di origine animale e loro derivati;
- 3) - igiene degli allevamenti.

Art. 46

Unità veterinarie. Obiettivi della prima area. La prima area pone come obiettivo della sanità animale, la tutela della sua salute in funzione della sua destinazione d'uso.

In relazione a tale tutela vengono prodotti a cura delle USLP gli standards che devono essere osservati, perché la salute degli animali non venga minacciata da condizioni di vita al di sotto della soglia indicata dagli standards.

Art. 47

Accordi interprovinciali tra le USLP per l'adozione di uniformi standards diretti alla tutela della salute animale. Le USLP si accordano nella sede dell'USLR (regionale) sui livelli di salute animale da raggiungere in relazione alla loro destinazione così da ottenere una sistematica uniforme in ambito regionale.

Vari livelli devono essere individuati attraverso gli standards della vita animale, che devono trovare una uniformità provinciale e regionale.

Art. 48

Controlli sugli standards della prima area. L'USLP stabilisce nei piani di propria competenza la periodicità dei controlli e le fasi per la acquisizione degli standards con la loro completa operatività; stabilisce altresì le scadenze per i livelli di operatività superiore.

Art. 49

Unità veterinari. Obiettivi della 2^a area. L'obiettivo della 2^a area da determinare a cura della USLP è riferito alla genuinità dei prodotti della zootecnia, cioè al massimo livello di genuinità che può essere raggiunto in presenza di certi trattamenti per la produzione, trasformazione, conservazione e trasporto.

Tale obiettivo della genuinità è in stretta relazione con gli standards che devono essere osservati nelle attività di produzione e trasformazione relativa.

L'osservanza degli standards permette quindi di raggiungere gli obiettivi della genuinità e integrità alimentare.

Art. 50

Standards della 2^a area. Per categorie di prodotti zootecnici, vanno quindi predisposti degli standards che garantiscano la genuinità, la qualità e la salubrità degli alimenti che derivano dalla zootecnia.

Art. 51

Accordi interprovinciali sugli standards della 2^a area. Il tipo di standard e gli elementi caratterizzanti per ogni categoria di prodotti zootecnici, vanno concordati tra le USLP delle province della regione, al fine di ottenere standards uniformi che consentano il perseguimento di una genuinità e salubrità degli alimenti zootecnici, sempre più elevata.

Art. 52

Controlli sugli standards della 2^a area. Vanno stabiliti nei piani di sviluppo dell'unità veterinari, i controlli secondo precise scadenze, sulle attività della seconda area.

Tali controlli sono organizzati da ciascuna USLP del capoluogo di provincia, secondo intese ed accordi con le USL periferiche della provincia, in modo da ottenere una certa uniformità in ambito provinciale.

Analoghi accordi sono stabiliti con le USLP degli altri capoluoghi di provincia, per la relativa uniformità regionale.

Art. 53

Controllo della concordanza di quanto dichiarato con la reale situazione di igiene dei vari trattamenti. Il controllo della seconda area ~~fa~~ effettuato per accertare che l'igiene delle trasformazioni dichiarate, coincidano e corrispondano all'effettiva situazione dei prodotti messi in vendita o in commercio.

Per questo vanno programmati accertamenti diretti sui luoghi delle trasformazioni e in presenza dei vari prodotti zootecnici.

Tutti i controlli di questa come della precedente unità, vanno effettuati con prelievi delle sostanze da analizzare per vedere la loro composizione chimica e la presenza di sostanze anomale degli ambienti, che superano gli standard previsti per la salubrità e la genuinità di ambienti e di prodotti zootecnici.

Art. 54

Igiene della 3^a area. Obiettivi. L'obiettivo della 3^a area è quello di raggiungere la massima salubrità degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Tale obiettivo va raggiunto per livelli via via superiori, da stabilire in relazione allo stato e alle strutture degli allevamenti.

Art. 55

Standards degli alimenti e delle produzioni zootecniche. Precisi standards devono essere previsti per gli allevamenti, in relazione all'ambiente in cui si trovano gli animali e ai prodotti utilizzati per la loro nutrizione, in modo cioè che lo standard sia lo strumento che conduce al raggiungimento dell'obiettivo della salubrità che è stato posto, con riferimento anche ai livelli superiori in cui è articolato.

Art. 55 bis

Controlli degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Deve essere stabilita nei piani l'articolazione dei controlli agli allevamenti, per vedere se vengono rispettati gli standards che permettono il raggiungimento degli obiettivi posti.

Sia per gli standard che per i controlli sono stabiliti accordi interprovinciali nella sede dell'USLR (regionale), al fine di adottare standards uniformi e sistematiche di controllo analoghe e tali da far raggiungere con uniformità quel certo obiettivo previsto, in tutte le province della regione.

A 2) - DIPARTIMENTO DI PSICHIATRIA.

Art. 55 ter

Organizzazione. Nei piani di organizzazione di questo settore vanno previsti:

- gli obiettivi;
- i mezzi e le tecniche utilizzate;
- le fasi di perseguimento degli obiettivi;
- i controlli delle USL per verificare l'esecuzione delle attività che permettono di raggiungere gli obiettivi.

Art. 56

Gli obiettivi della pianificazione del dipartimento. Gli obiettivi del dipartimento che vanno posti nel piano provinciale per il loro perseguimento, sono dati dalle attività che possono condurre alle più elevate tecniche di cura in campo psichiatrico e neuropsichiatrico infantile.

Tale ricerca delle massime tecniche di cura deve essere poi perseguita nella uniformità da ottenere per ogni ambito territoriale.

Art. 56 bis

I mezzi e le tecniche utilizzate. In relazione agli obiettivi indicati nell'articolo precedente, vanno organizzate tecniche di intervento e mezzi, con una particolare schematizzazione della loro acquisizione e impiego.

Ciò significa che sarà compito della USL per mezzo del piano, di far acquisire a tutte le strutture della propria circoscrizione, le medesime tecniche e strumentazioni utili per la cura delle malattie; con l'impegno altresì di allargare a tutte le strutture quelle attività mediche che si sono rivelate efficaci per la cura nel settore psichiatrico.

Art. 57

Le fasi di perseguimento degli obiettivi. Gli obiettivi indicati vanno articolati per fasi di raggiungimento degli stessi, organizzando mezzi e tecniche per ciascuna fase, da far acquisire con uniformità a tutte le strutture sanitarie del territorio di ciascuna USL.

Art. 58

Accordi interprovinciali sugli obiettivi, tecniche e fasi di perseguimento. L'USLP del capoluogo di provincia nella sede della USLR del capoluogo di regione, sigla accordi con le USLP degli altri capoluoghi di provincia della regione, per stabilire la uniforme sistematica di articolazione degli obiettivi e delle fasi del loro perseguimento, in modo che il ritardo di certe USLP vada colmato con un più massiccio impiego di tecniche e mezzi, effettuato con l'azione di coordinamento dell'USLR (regionale).

La maggiore efficacia di una struttura USLP (provinciale) deve essere quindi lo strumento che permette alle altre USLP di ottenere la stessa efficienza, proprio utilizzando le stesse tecniche e la stessa sistematica impiegata con successo in una certa USLP (provinciale).

Art. 59

Controlli delle USL per l'efficienza del settore psichiatrico. Nei piani provinciali vanno poste precise norme atte a disciplinare la periodicità e la celerità dei controlli, che tendono a far compiere a tutte le strutture sanitarie le stesse attività sanitarie di livello elevato, che permettono di raggiungere gli obiettivi di piano dati dalle tenciche più valide e dalla uniforme assistenza medica nel settore psichiatrico e neuropsichiatrico.

Art. 60

Accordi interprovinciali. Tra le USLP dei capoluoghi di provincia vengono stabiliti precisi accordi tendenti all'adozione dei controlli che sono più efficaci, per la loro qualità e periodicità, anche utilizzando particolari strutture.

L'efficacia e l'uniformità del controllo permette di raggiungere celermente gli obiettivi in ogni provincia, con l'impiego delle tecniche mediche più idonee.